

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 167

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SALVATO, LIBERTINI, CROCETTA,
LOPEZ, FAGNI, MANNA, CONDARCURI, PICCOLO, MARCHETTI,
DIONISI e MERIGGI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1992

Abrogazione del soggiorno obbligato

ONOREVOLI SENATORI. — Negli ultimi anni, numerosi esponenti del crimine organizzato di stampo mafioso sono stati inviati incautamente in luoghi di soggiorno obbligato del nord e centro Italia. A causa della presenza di tali pericolosi criminali, dotati di notevoli mezzi finanziari e quindi di una grande capacità di corruzione ed intimidazione degli amministratori dei luoghi di soggiorno, alcune zone tradizionalmente immuni dal fenomeno mafioso hanno conosciuto una drammatica esplosione dei sequestri di persona, del traffico e del consumo della droga, delle estorsioni, degli omicidi, e, in definitiva, una grave minaccia all'ordine pubblico democratico. Il risulta-

to del continuo ricorso al soggiorno obbligato è stato nettamente negativo poichè lo Stato non ha raggiunto l'obiettivo di isolare i criminali dall'ambiente di origine a causa dei veloci mezzi di comunicazione a disposizione degli interessati; anzi si è consentito e si consente ai soggiornanti obbligati di stabilire nuove basi operative in località carenti di controlli di polizia.

Inoltre risulta che dei mafiosi sottoposti alla misura del soggiorno obbligato solo una esigua minoranza è presente nei luoghi assegnati, poichè gli altri si sono sottratti alla misura di prevenzione o si sono resi responsabili di gravissimi delitti, coinvolgendo anche esponenti della criminalità locale.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La stessa Commissione antimafia ha riconosciuto la necessità della abrogazione o della modifica del soggiorno obbligato a causa delle nefaste conseguenze della sua applicazione, conseguenze più volte denunciate da un'opinione pubblica allarmata.

Si rende necessaria, dunque, l'abolizione dell'obbligo di soggiorno. Per questi motivi ripresentiamo questo disegno di legge elaborato nella scorsa legislatura con colleghi dell'allora gruppo PCI e ne auspichiamo una rapida discussione e approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono essere applicate esclusivamente le misure di prevenzione del foglio di via obbligatorio e della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

2. Sono abrogate le disposizioni relative alla misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno in un determinato comune.